

Del 08.09.2010

Cassazione Civile: gli utenti del Ssn non sono consumatori

A seguito della esecuzione di un trattamento tecnico assistenziale e chirurgico presso una struttura sanitaria collocata in una regione diversa da quella di residenza, asserendosi di aver subito danni si agiva per il risarcimento dinanzi al tribunale del luogo di residenza nella convinzione di potersi avvalere del trattamento più favorevole riservato al consumatore ai sensi del codice del consumo. La Suprema Corte ha osservato che la disciplina, concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta; sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come imprenditore o professionista. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]